

**SPETT.LE MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA**

PIAZZA DEL VIMINALE, N.1 - 00184 ROMA (RM)

INVIATA A MEZZO PEC ALL'INIDIRIZZO:

dipps.333a.uc@pecps.interno.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ex. art. 41, comma 4, C.P.A.

**mediante pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato in ottemperanza a quanto
disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Iquater, con
Ordinanza n. 7762/2019, nell'ambito del ricorso n. 12209/2019.**

Oggetto: Avviso da pubblicarsi con urgenza sul sito web della Polizia di Stato (in relazione
alla procedura volta all'assunzione di 1.851 allievi agenti di Polizia di Stato mediante
scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al Decreto del Capo della
Polizia del 18.5.2017).

*

Nell'interesse della Sig.ra A. P. rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio De Angelis
(C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Roma, via Montevideo n. 10

PREMESSO

1) che la Sig.ra A. P. (di seguito la ricorrente) ha preso parte alla prova scritta
nell'ambito del concorso per il reclutamento di n. 1.148, allievi agenti della Polizia di Stato,
di cui 893 posti destinati a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione nella Polizia di Stato (candidati c.d. civili) all'esito della quale ha conseguito
un punteggio pari o superiore 8,875/10 ma inferiore a 9.625/10. Pertanto, non sufficiente per
accedere alla successive prove di concorso;

- 2) che, successivamente, ai sensi dell'art. 11, comma 2 – bis, del D.L. 14.12.2018, n. 135 è stata autorizzata l'assunzione di ulteriori 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico di 893 allievi agenti di Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18.5.2017 (ossia mediante lo scorrimento della sola graduatoria riservata al personale civile);
- 3) che con Decreto del Capo della Polizia m. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21 è stato indetto un primo scorrimento destinato ai concorrenti che avevano conseguito un punteggio pari o superiore a 8,875/10;
- 4) che con Decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, è stata disposta la convocazione alla prova per l'accertamento dell'efficienza fisica;
- 5) che, in particolare, mediante il decreto in questione è stata disposta la convocazione della ricorrente, la quale, dopo aver superato le prove di efficienza fisica, è stata convocata in data 5.07.2019 al fine di svolgere l'accertamento dell'idoneità psico fisica;
- 6) che, all'esito, con provvedimento del 8.07.2019, notificato in pari data, la Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici ha ritenuto la ricorrente “non idonea” (motivo del giudizio: “*Deficit del visus naturale (OD 1/10; OS 2/10) corretto a 10/10 in entrambi gli occhi con correzione complessiva maggiore di 1 (una) diottria (OD sf-2,00; OS sf-2,00) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett, c) del D.M. 30/06/2003, n. 198*”) escludendola dalla procedura per cui è causa;
- 7) che il predetto provvedimento è stato impugnato, dinanzi al Tar Lazio – Roma, dalla ricorrente con ricorso n. 12209/2019. In particolare, con tale ricorso ne è stata eccepita l'illegittimità:
- per erroneità della valutazione operata dalla Commissione di valutazione (a tal fine veniva anche allegata certificazione medica attestante l'idoneità al servizio della ricorrente);
 - per difetto di motivazione, atteso che la valutazione operata dalla Commissione – oltre ad essere erronea – NON consentiva, oggettivamente, di comprendere in alcun modo le concrete modalità con cui era stata effettuata la visita oculistica nei confronti

della ricorrente, tantomeno quali strumenti e /o macchinari erano stati utilizzati. Con la conseguenza che nel caso di specie non risultava nemmeno possibile sindacare in ordine alla correttezza della condotta posta in essere dall'accertatore, tantomeno in merito al rispetto dei canoni di diligenza richiesti dalla natura della valutazione;

8) che alla camera di consiglio del 26.11.2019 è stata discussa l'istanza cautelare con cui la ricorrente aveva richiesto, in buona sostanza, di poter celermente ripetere la prova relativa all'accertamento dell'efficienza psico fisica - limitatamente all'esame dell'apparato visivo - nonché a prendere parte alle successive prove di concorso;

9) che con ordinanza n. 7762/2019, del 28.11.2019, il TAR Lazio - Roma. Sez. I Quater:

- ha ritenuto necessario, al fine del decidere in ordine alla domanda cautelare introdotta in ricorso, *“disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. della condizione di idoneità al servizio in Polizia, per carenza dei requisiti psico-fisici, contestata con il ricorso in esame, con particolare riferimento alla consistenza e sussistenza della predetta condizione, specificando se il -OMISSIS- di cui alla certificazione di parte possa attribuirsi a interventi -OMISSIS- successivi alla visita per l'accertamento dei requisiti psicofisici relativi al concorso in controversia e, in caso affermativo, con quali modalità”* dando incarico, a tal fine, alla *“Commissione Sanitaria d'appello presso il Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare”*;
- ha rinviato per *“il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 18 febbraio 2020”*;
- ha ritenuto opportuno estendere il ricorso anche a tutti i soggetti indicati nelle graduatorie allegate al Decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019, già impugnato in sede di ricorso (ossia a tutti i soggetti i cui nominativi risultano indicati nelle graduatorie finali di concorso) da notificarsi mediante pubblicazione sul sito web della Polizia di un sunto del ricorso e degli estremi della predetta ordinanza cautelare;

TUTTO CIO' PREMESSO

in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio (che, peraltro, impone il predetto adempimento entro il termine perentorio di 40 giorni, decorrenti dal 28.11.2019, inoltrando apposita richiesta all'Amministrazione resistente)

SI CHIEDE

- di pubblicare sul sito WEB della Polizia di Stato la presente istanza, nonché di rilasciare, all'esito, attestazione di avvenuta pubblicazione;

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare l'Avv. Antonio De Angelis ai seguenti recapiti: tel. 0744-240822, mail: segreteria@studiolegaledpa.com.

Con perfetta osservanza,

Terni – Roma, 18.12.2019

Avv. Antonio De Angelis